

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere e n°295 Del 2 dicembre 2025	OGGETTO: Parere accordo economico Fondo risorse decentrate 2025 con applicazione delle risorse incrementalì di cui all'art 14 comma 1 bis DL 25/2025
---	--

L'anno 2025 il giorno 2 l'organo di revisione economico finanziaria procede all'esame della documentazione in oggetto, con particolare riferimento alla preintesa Accordo Economico Fondo Risorse Decentrate anno 2025 siglata fra la parte datoriale e sindacale in data 21/11/2025

VISTI:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal revisore Unico dei Conti l'art. 8, comma 7, del CCNL - 2022 del comparto Funzioni Locali che prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001";

CONSIDERATO CHE LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL DLGS 165/2001 PREVEDONO

- all'art. 40, comma 3 bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
- all'art. 40, comma 3 sexies che a corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1;

Dato atto che

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
-il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

Visto l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni" prevede che *"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì."*

Dato atto che, come risulta dalle relazioni tecnico finanziaria ed illustrativa relative alla contrattazione collettiva decentrata 2025 asseverate dai Responsabili dei Servizi competenti, il valore incrementale possibile del fondo risorse decentrate ammonta ad Euro 298.805,85;

Dato atto dell'incremento pari ad Euro 10.000,00 disposto dalla Giunta Comunale con proprio atto 155/2025 a valere sul fondo risorse decentrate 2025;

Vista la preintesa sottoscritta fra le parti datoriale e sindacale in data 21/11/2025 relativa ALL'ACCORDO ECONOMICOI RISORSE DECENTRATE 2025

Viste le RELAZIONE ILLUSTRATIVA e la RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, sottoscritte con firma digitale dai responsabili dei Servizi Risorse Umane, Cultura e Istruzione e Servizio Bilancio;

CONSIDERATO

- che i contenuti delle Relazioni Illustrativa e Tecnico Finanziaria sono conformi agli schemi predisposti dalla RGS d'intesa con il Dipartimento Funzione Pubblica
- l'accordo economico risorse decentrate 2025 è calcolato nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare nel rispetto del limite di cui all'art 23 comma 2 Dlgs 75/2017 relativamente al fondo dell'anno 2016;
-

CERTIFICA

ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, la compatibilità degli oneri destinati alla contrattazione integrativa del personale dipendente con i vincoli di bilancio (art 40 Dlgs 165/2001), la loro coerenza con i vincoli del CCNL vigenti ed il contesto normativo di riferimento ed il permanere degli equilibri pluriennali del bilancio

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Pietro Foschi